PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0201(AVC)

7.2.2005

****

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea
(12585/2004 – COM(2004)0596 – C6-0247/2004 – 2004/0201(AVC))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Timothy Kirkhope

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE……6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea
(12585/2004 – COM(2004)0596 – C6-0247/2004 – 2004/0201(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0596),

– visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (12585/2004)[1],

– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0247/2004),

– visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2005),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Antefatto

Le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sono particolarmente strette, come, in parte, dimostrato dal gran numero di accordi che sono stati conclusi tra di esse[1].

Successivamente al rifiuto della Svizzera di aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, è stata negoziata una serie di accordi bilaterali (i cosiddetti Accordi bilaterali I) al fine di ridurre al minimo ogni conseguenza negativa di tale rifiuto. Tali accordi riguardano la libera circolazione delle persone, i trasporti su terra, i trasporti aerei, l'agricoltura, la ricerca, nonché le barriere tecniche al commercio e agli appalti pubblici: essi sono entrati in vigore il 1 giugno 2002.

Un secondo pacchetto di accordi (Accordi bilaterali II) è in fase di negoziato dal giugno 2002. Tale pacchetto contiene nove accordi differenti che riguardano la tassazione del risparmio, la cooperazione nella lotta contro le frodi, l'associazione della Svizzera con l'*acquis* di Schengen, la partecipazione della Svizzera ai sistemi "Dublin" e "Eurodac", il commercio di prodotti agricoli trasformati, la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per l'ambiente e alla Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), la cooperazione statistica, la partecipazione svizzera ai programmi di formazione Media plus e Media e il problema della doppia imposizione delle pensioni per i funzionari delle istituzioni comunitarie.

Il 26 ottobre 2004 sono stati siglati 9 accordi ed il Parlamento europeo viene ora consultato in merito alla conclusione di tali accordi.

II. Il presente protocollo

Il primo pacchetto di accordi bilaterali siglato con la Svizzera comprendeva un accordo sulla libera circolazione delle persone[2]. Tale accordo, entrato in vigore il 1 giugno 2002, sanciva la libera circolazione delle persone tra l'UE e la Svizzera, fatte salve determinate disposizioni transitorie. Fino al 31 maggio 2007, l'accordo prevede un contingente per i cittadini comunitari che desiderano ottenere un permesso di soggiorno a lungo termine (valido per un anno o più) in Svizzera. Nei primi due anni, il contingente di 15.000 persone all'anno è stato pienamente raggiunto. Secondo la Svizzera, ciò si spiega facendo riferimento all'elevato numero di persone che vivevano precedentemente nelle regioni frontaliere, vicine al suo territorio, ma che lavoravano in Svizzera e che si sono attualmente trasferite all'interno dei suoi confini. Allo stesso tempo, è stato richiesto solo il 50% dei 115.000 permessi di residenza per periodi da 3 a 12 mesi, disponibili ogni anno. Tale accordo, in generale, funziona in modo soddisfacente e senza problemi particolari.

L'accordo sulla libera circolazione è l'unico che non si estenda automaticamente ai nuovi Stati membri successivamente all'allargamento dell'Unione europea nel maggio 2004. Di

[1] Cfr. http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/switzerland/doc/bilat.htm
[2] GU L 114 del 30.04.2002, pag. 6.

conseguenza, la Svizzera e l'UE devono ora avviare negoziati per concludere un protocollo all'accordo che estende la sua applicazione ai nuovi Stati membri dell'Unione europea. Il protocollo conferisce alla Svizzera il diritto di mantenere limiti quantitativi per i lavoratori dipendenti ed autonomi provenienti dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Repubblica slovacca e che desiderano ottenere un permesso di soggiorno, sia per un periodo superiore ad un anno, che per un periodo tra i 4 e i 12 mesi[1]. Inizialmente, tali contingenti dureranno tre anni (fino al 31 maggio 2007), ma potranno essere prolungati per un periodo supplementare di due anni (fino al 31 maggio 2009).In caso di "gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di minacce in tal senso", i contingenti per limitare l'accesso saranno mantenuti fino al 30 aprile 2011. Nell'intero periodo 2005-2011, i contingenti per i nuovi permessi di soggiorno aumenteranno (da 900 a 3.000 permessi a lungo termine e da 9.000 a 29.000 permessi a breve termine)[2].

Il protocollo segue, pertanto, il modello della formula tra i vecchi e i nuovi Stati membri[3]. Utilizzando un sistema di contingenti, tuttavia, la Svizzera garantisce un accesso immediato nel quadro dei contingenti annuali.

Il protocollo prevede, inoltre, il diritto per la Svizzera di mantenere, durante il periodo transitorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra Parte contraente. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: Attività dei servizi connessi all'orticultura; Costruzioni e settori collegati; Servizi di vigilanza; Servizi di pulizia.

L'Allegato I contiene misure transitorie per l'acquisto di terreni e di residenze secondarie che sono essenzialmente quelle contenute anche negli atti di adesione. Gli allegati II (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) prevedono adeguamenti tecnici.

Il presente accordo sulla libera circolazione richiede, come le prime proposte bilaterali, il parere conforme del Parlamento.

III. Il dibattito in Svizzera

Come si è verificato con altri Stati membri pre-allargamento, la Svizzera ha discusso se l'estensione del diritto di libera circolazione dei cittadini provenienti dai nuovi Stati membri

[1] Non sono previste restrizioni per i cittadini di Malta e Cipro.

[2] Per il periodo dal 2011 al 2014, potrebbe essere applicata la clausola di salvaguardia prevista dal presente accordo (articolo 10, paragrafo 4).

[3] A seguito dell'allargamento dell'Unione europea a 25 membri, il 1 maggio 2004, sono previsti periodi transitori che limiteranno la libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri, come indicato nel trattato di adesione. Fino al maggio 2006, ciascuno dei vecchi Stati membri potrà decidere se aprire completamente il proprio mercato del lavoro ai lavoratori dei nuovi Stati membri o instaurare misure restrittive. Dopo due anni, questi ultimi Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea se intendono continuare ad applicare le misure restrittive per un massimo di altri 3 anni oppure se intendono applicare il regime della libera circolazione delle persone. Le misure transitorie devono, in linea di principio, terminare cinque anni dopo l'adesione; gli Stati membri hanno, tuttavia, la possibilità di chiedere alla Commissione europea una proroga di due anni, in caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro.

avrebbe determinato distorsioni nel mercato del lavoro e, in particolare, dumping salariale. Per affrontare tali preoccupazioni, è stata approvata una legge con misure di accompagnamento.

Tuttavia, è probabile che si terrà un referendum in materia. In tal caso, il referendum si svolgerà il 25 settembre 2005[1]. Un sondaggio d'opinione, pubblicato nel gennaio 2005, ha evidenziato che il 52% dell'elettorato ha affermato di essere favorevole all'estensione dell'accordo, mentre il 30% era contrario e il 18% indeciso[2].

Le conseguenze di un mancato sostegno al protocollo, da parte della maggioranza, sarebbero gravi. Per l'UE, si verrebbe a creare una situazione in cui i suoi cittadini sono trattati in due modi diversi: i cittadini dei paesi pre-allargamento potrebbero godere della libera circolazione, mentre i cittadini dei nuovi Stati membri non potrebbero farlo. Tale situazione determinerebbe complicazioni. Di conseguenza, l'UE potrebbe, ad esempio, ritirarsi dall'accordo originale sulla libera circolazione e, grazie ad una clausola speciale inserita negli Accordi bilaterali I, questi non verrebbero più applicati.

IV. Posizione del relatore

Il vostro relatore si compiace per l'estensione dell'accordo, poiché ritiene che esso giovi ad entrambe le parti.

La Svizzera, come gli Stati membri dell'Unione europea, trae benefici dal recente allargamento. Da un punto di vista politico, può giovarsi di una maggiore stabilità democratica presso i suoi vicini geografici. Economicamente, può approfittare di un mercato interno più ampio e, tale riguardo, la libera circolazione è un elemento molto importante.

Tale accordo agevolerà l'invio di personale svizzero nei nuovi Stati membri, dove già sono attive molte società svizzere. Allo stesso tempo, i cittadini dei nuovi Stati membri potranno essere più facilmente assunti da società svizzere. Da un punto di vista svizzero, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali rilevano una richiesta di manodopera, segnatamente nel turismo, nell'agricoltura e nei sistemi assistenziali. Inoltre, si ritiene che, al momento della scadenza delle disposizioni transitorie, il cambiamento demografico in Svizzera determinerà un declino della sua forza lavoro attiva.

Per gli Stati membri dell'Unione europea il protocollo è positivo poiché i cittadini dei nuovi Stati membri potranno immediatamente chiedere permessi di residenza nel quadro dei contingenti annuali. A lungo termine, tutti i cittadini dell'Unione europea e della Svizzera potranno beneficiare della libera circolazione.

Per tutti questi motivi, il vostro relatore si dichiara favorevole all'accordo e raccomanda che venga espresso parere conforme.

[1] Un referendum su Schengen/Dublino si terrà il 5 giugno 2005.
[2] Il sondaggio è stato effettuato dall'Istituto di ricerca Isopublic e pubblicato nel quotidiano SonntagsBlivk.